

TRIBUNALE ORDINARIO

DI VELLETRI

SEZ. LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI
DELL'ART. 151 C.P.C.**

Nell' interesse della prof.ssa **Vitale Nunzia** (C.F.: VTLNNZ74E42F839W) nata a Napoli l'02/05/1974 residente in POLLENA TROCCHIA - via MAZZINI n° 32 (prov. NA) rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente ricorso dall'avv. Renato Labriola (C.F: LBRRT64B01B963T) e dall'Abogado Antonio Ventrone (C.F:VNTNTN91L03G596X) con i quali elettivamente domicilia all'indirizzo PEC **avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it** regolarmente iscritto al Registro degli indirizzi di posta elettronica certificata tenuto dal Ministero della Giustizia denominato REGINDE. I sottoscritti professionisti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o alla seguente pec: **avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it**, considerando sinora come valida ed efficace la notifica effettuata secondo le seguenti modalità.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma nel viale Trastevere n 73/a, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma dom.ta in Via dei Portoghesi CAP 00186 – ROMA (RM)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE LAZIO – AMBITO



TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ROMA, dom.ta in Via dei Portoghesi n.12 CAP 00186 – ROMA (RM)

FATTO

Con L. n. 107/2015, denominata “ *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* ” (c.d. Legge della Buona Scuola), il MIUR veniva autorizzato, per l’anno scolastico 2015/2016, ad “ *attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’art.399 del d. lgs. 16/4/94, n.297 ...* ” (L.107/15, art.1 co.95).

La legge n.107/95 si occupava, altresì, di disciplinare anche il prosieguo del rapporto di lavoro dei neo – assunti e all’art.1, co. 108, introduceva norme relative alla mobilità per l’A.S. 2016/2017 così disponendo: “ *Per l’A.S. 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015 (ovvero i docenti assunti secondo le procedure ordinarie , n.d.r.). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’art.399, co. 3, del TU di cui al decreto legislativo 16/04/1994 n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al co.96, lettera b) (docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.), assunti ai sensi del co.98 lettere b) e c)1. Successivamente, i docenti di cui al co.96, lettera b) (provenienti dalle GAE, n.d.r.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del co.98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l’A.S. 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale... omissis ...* ” (L.107/15, art.1 , co.108).

L’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, pertanto, ha previsto, per l’anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti



vacanti, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento. Tale procedura di mobilità, inizialmente, era articolata in due fasi successive: **1)** Nella prima fase il trasferimento sarebbe dovuto essere a domanda da parte dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che, così facendo, avrebbero avuto la possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario previsto per l'anno scolastico 2016/17 dal comma 95 dell'art. 1 della L. 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; **2)** la seconda fase, invece, prevedeva una mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

Tuttavia, l'ordinanza ministeriale sulla mobilità n. 241 dell'08/04/2016, all'art. 2, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato sempre in data 08/04/2016 e concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, ha, poi, previsto, quattro successive e distinte fasi della procedura di mobilità de qua:

FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

FASE C: riservata ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia), dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito di provincia diversa da quella assegnata).



La ricorrente è professoressa di ruolo che in esito al procedimento di cui al Ddg n. 767/2015 risultava inserita nella g.a.e. di NAPOLI, DOCENTE su scuola primaria con abilitazione.

Si specifica che la ricorrente è stata assunta in servizio dal 2015 con prestazione economica dal 01.12.2015. Al termine di questo primo anno scolastico da non “precaria” la docente presenta in sede di mobilità scolastica richiesta di trasferimento interprovinciale

La docente fiduciosa di ottenere la destinazione definitiva nella provincia di **NAPOLI** anche in considerazione del proprio punteggio acquisito per la mobilità del personale scolastico nonché in virtù del punteggio acquisito nella g.a.e. di **NAPOLI**, in cui, è bene chiarirlo, ha avuto accesso a seguito di procedura pubblica concorsuale e non per inserimento diretto, ha atteso che il MIUR, odierno resistente, le mandasse la relativa comunicazione di assegnazione della sede.

In sede di presentazione di domanda di mobilità per l’anno scolastico **2016/2017** la odierna ricorrente aveva presentato domanda di assegnazioni alle seguenti sedi con il punteggio di 25 (19+6)

1 CAMPANIA AMBITO 0014

2 CAMPANIA AMBITO 0020

3 CAMPANIA AMBITO 0021

4 CAMPANIA AMBITO 0019

5 CAMPANIA AMBITO 0007

6 CAMPANIA AMBITO 0025

7 CAMPANIA AMBITO 0017

8 CAMPANIA AMBITO 0016

9 LAZIO AMBITO 0020

10 LAZIO AMBITO 0018

11 LAZIO AMBITO 0024

12 LAZIO AMBITO 0014

13 LAZIO AMBITO 0016

Occorre da subito evidenziare **l’errore di calcolo** senonché, con grande stupore e sgomento, ha ricevuto la notifica della assegnazione della nuova Sede Scolastica, avvenuta per via telematica il 24 agosto 2016 nel Lazio nell’ambito della Provincia di Roma, in Pomezia scuola “De André”



All'uopo si precisa che per il corrente anno scolastico la ricorrente svolge il proprio servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di Pomezia (LT) - "F. De Andrè".

La ricorrente quindi, a causa del fallace ed erroneo procedimento con il quale è stato assegnato il trasferimento, ha dovuto sopportare la illegittima lontananza dal suo nucleo familiare, in particolar modo dal figlio adolescente con conseguente nervosismo, frustrazione e depressione subito dalla stessa causa della coartazione del suo diritto all'assegnazione temporanea ad altra sede. **Tale procedura di assegnazione è palesemente illegittima.** La ricorrente, infatti, essendo inserita nelle Graduatorie ad esaurimento provinciali (G.a.e.), ha **presentato domanda ai sensi del D.d.g. n.767/2015 ed è rientrata nelle fasi del Piano Straordinario di Assunzioni disciplinate dal detto Decreto, definita fase "c" di cui all'art. 1 comma 98 della Legge n.107/2015.**

Da quanto appena esposto vi è una penalizzazione genetica per la ricorrente fin dall'anno scolastico **2016/2017** che consiste:

- a) Nel fatto che l'assegnazione per l'anno scolastico 2016/2017 è risultante da una procedura algoritmica "impazzita" e non trasparente nonché illegittima
- b) Che in sede di assegnazione **2016/2017** sono stati trasferiti docenti negli ambiti prescelti dalla ricorrente, in particolar modo nella provincia di Napoli ambito Campania 0021- ambito Campania 0013 e Ambito Campania 0014 - con un punteggio inferiore di quello posseduto dalla ricorrente (Cfr. Schema che segue) - si precisa che lo schema che segue è estratto dalla graduatoria generale come pubblicata su <http://www.usrcampania.gov.it/mobilita-201617/> e che al fine agevolare il riscontro si rappresenta sinteticamente come segue

Ambito Campania 0021:

1. Del Gaudio Giovanna Battista 25.02.1965 Na 10 punti Cam0021 ambito Campania 0021
2. Nunziata Giovanna 21.12.1970 Na 21 punti cam0021 ambito Campania 0021

Ambito Campania 0013- Campania 0014

1. **Campania Napoli CIASULLO FRANCESCA 06/04/1958 NA 12 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE**
2. Campania Napoli CATANIA GIULIANA 05/11/1971 NA 25 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
3. **Campania Napoli DI DONNA MARIA ROSARIA 27/07/1978 NA 12punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE**
4. Campania Napoli D'AGOSTINO GEMMA 04/09/1968 NA 13 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
5. Campania Napoli DE LORENZO ANNA 31/01/1970 NA 12 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
6. Campania Napoli DI MARO RAFFAELLA 29/03/1984 NA 13 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
7. **Campania Napoli DI NUNZIO PAOLA 15/02/1982 AV 19 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE**
8. **Campania Napoli DE SIMONE CLEMENTINA 11/09/1974 3 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE**
9. Campania Napoli GENGO ANNA RITA 24/04/1979 SA 17 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE
10. **Campania Napoli LAMBERTI SONIA 04/09/1965 NA 18 punti CAM0000014 CAMPANIA AMBITO 0014 AN COMUNE**
11. Campania Napoli LUMIA ALESSIA 27/07/1981 NA 12 punti CAM0000013 CAMPANIA AMBITO 0013 AN COMUNE



Orbene i nominativi sopra riportati sono solo una parte dei docenti trasferiti su posto Comune, difatti come tabularmente riportato in seguito ci sono tantissimi docenti trasferiti negli ambiti Campani con un punteggio inferiore.

Orbene, si precisa che, in particolar modo sull'ambito Campania 0014, sono stati trasferiti non solo docenti con punteggio inferiore, ma anche docenti con pari punteggio della docente ma con una inferiore età anagrafica

La tabella di seguito riportata è estratta dal bollettino trasferimenti nazionale a.s. **2016/2017**.

Campania Napoli	BACCARI	PAOLA	29/09/1965	NA	28	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	BALDINI	PAOLA	23/05/1960	NA	18	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	BARBATO	CARMELA	01/01/1962	NA	14	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	CAGNASSI	ANNALISA	05/02/1985	CN	8	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	CHIANESE	SILVANA	12/02/1972	NA	23	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	COLANTONI	VINCENZINA	09/06/1968	NA	15	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	CAMPANILE	CHIARA	04/05/1978	NA	29	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	CERCIELLO	ANGELA	12/07/1979	CE	24	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	CERULLO	GIUSEPPINA	15/09/1981	CE	28	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	CRISCUOLO	EUGENIA	02/12/1965	NA	15	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	CARUSO	MANUELA	01/06/1983	NA	19	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	CORSO	TERESA	18/12/1975	NA	27	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	CIASULLO	FRANCESCA	06/04/1958	NA	12	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	CASTALDO	MICHELINA	12/03/1975	NA	18	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	CATANIA	GIULIANA	05/11/1971	NA	25	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI DONNA	MARIA ROSARIA	27/07/1978	NA	12	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DODERO	MARILINDA	24/05/1977	NA	20	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	D'AGOSTINO	GEMMA	04/09/1968	NA	13	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	DE LUCA	ANNACLAUDIA	22/11/1973	NA	26	CAM0000020	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	D'ELIA	RAFFAELLA	18/10/1973	CE	21	CAM0000013	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	DE LORENZO	ANNA	31/01/1970	NA	12	CAM0000013	AN	COMUNE



AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4
ROMA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Campania Napoli	DI MAIO	RAFFAELA	18/11/1956	NA	24	CAM0000012	EH	SOST. MINORATI PSICOFIS
Campania Napoli	DI MARO	RAFFAELLA	29/03/1984	NA	13	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI MATTEO	MARIA	13/06/1966	NA	20	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	D'ANDREA	ANNA	09/08/1981	NA	24	CAM0000014	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	DONNARUMMA	GIUSEPPINA	01/04/1984	SA	25	CAM0000015	AN	COMUNE
Campania Napoli	DONNARUMMA	LUCIA	29/04/1981	NA	27	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI NUNZIO	PAOLA	15/02/1982	AV	19	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DE SIMONE	CLEMENTINA	11/09/1974		3	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI SOMMA	ANTONIETTA	31/05/1978	NA	17	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI SANTIS	ANGELA	19/04/1982	NA	29	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	DI SANTO	ANNA	02/07/1972	NA	25	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	DE STEFANO	MARIANNA	06/03/1973	NA	23	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	DI VIRGILIO	RAFFAELLA	30/08/1971	NA	25	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	FEBBRARO	GIUSEPPINA	04/07/1957	NA	23	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	FELACO	ARMANDO	03/06/1979	NA	12	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	FALVO	MARTINA	30/01/1973	NA	29	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	FREDDO	VINCENZA	27/05/1982	NA	23	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	FRANCO	DIANA MARIA	27/02/1970	NA	27	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	FIORENTINO	LOREDANA	28/06/1962	NA	24	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	FAVENTE	CONCETTA	06/04/1976	NA	21	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	GENGO	ANNA RITA	24/04/1979	SA	17	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	GRAZIANO	ANTONIETTA	01/04/1975	NA	21	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	GIOVINAZZI	CHIARA	19/09/1959	NA	21	CAM0000014	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	LUCIGNANO	IMMACOLATA	22/01/1982	NA	26	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	LA GATTA	LINA	05/01/1983	NA	17	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	ALLOCCA	ANNAMARIA	20/09/1975	NA	25	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	LAMBERTI	SONIA	04/09/1965	NA	18	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	LUMIA	ALESSIA	27/07/1981	NA	12	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	LANDRETTE	MARILENA	05/06/1981	NA	25	CAM0000014	EH	SOST. MINORATI PSICOFIS
Campania Napoli	MALAFRONTI	MARIA ROSARIA	30/01/1978	NA	15	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	MALINCONICO	LUISA	09/01/1956	NA	15	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	MANGIA	CONCETTA	19/08/1970	NA	25	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	AMARANTE	CARMELA	12/05/1975	NA	28	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	MORRA	CLAUDIA	15/03/1965	NA	17	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	AMATO	LIA	21/05/1973	NA	21	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	MATTIELLO	ANTONIA	29/06/1974	RM	20	CAM0000013	AN	COMUNE



AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4
ROMA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Campania Napoli	TORTI	STEFANIA	12/10/1975	NA	15	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	TESSITORE	GENEROSO	20/05/1975	CE	24	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	VERRENGIA CAI	CRISTINA	19/02/1982	NA	24	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	VARRIALE	DANIELA	06/06/1964	NA	25	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	MATTIELLO	ANTONIA	29/06/1974	RM	20	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	MAZZUOCCO	GIOVANNA	21/01/1968	NA	22	CAM0000015	AN	COMUNE
Campania Napoli	NUNZIATA	ANNALIA	18/09/1981	NA	12	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	NAPOLANO	VITTORIA	26/10/1983	NA	21	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	NAPPI	ORNELLA	14/07/1965	NA	24	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PICCOLO	GIUSEPPINA	10/06/1983	NA	28	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PICA	GABRIELLA	24/06/1982	NA	28	CAM0000013	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	PIGNATELLI	MARIA	01/05/1984	NA	20	CAM0000013	EH	SOST. MINORATI PSICOFISI
Campania Napoli	POLISI	ANTONELLA	06/09/1981	NA	17	NAEE8GP014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PONTICELLI	ANGELA	23/08/1982	NA	26	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	PONTICELLI	ROSA	14/08/1969	CE	12	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PUNZOLO	IMMACOLATA	30/03/1979	NA	29	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PREBENDA	LUCIA	24/08/1977	NA	12	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	PURCARO	ANTONELLA	03/10/1975	NA	21	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PARLATO	MARIANNA	21/07/1978	NA	22	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PIRONE	JOLANDA	07/06/1977	NA	27	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	PIROZZI	GIUSEPPA	15/08/1978	NA	24	CAM0000013	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	PISACANE	GIUSEPPINA	11/09/1973	SA	18	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	PASCUCCI	ALESSANDRA	06/08/1983	NA	15	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PISCOPO	ANGELA	05/09/1982	NA	26	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	PAVIA	PAOLA	03/05/1972	NA	21	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	REA	MARIA	18/05/1971	NA	22	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	RAGOZZINO	ANGELINA	14/06/1970	CE	28	CAM0000014	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	ROMANO	GABRIELLA	13/12/1982	NA	28	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	ERRICO	MARILENA	13/08/1978	NA	17	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	RUSSO	EUGENIA	12/11/1981	NA	22	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	RUSSO	GENOVEFFA	09/05/1956	NA	19	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	IERVASI	ROSA	30/05/1979	NA	13	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	SCIARRA	DANIELA	13/11/1976	NA	17	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	IASIO	ANTONIO	12/06/1976	AV	20	CAM0000013	AN	COMUNE
Campania Napoli	SILVESTRINI	LUIGIA	01/10/1974	NA	23	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	SANTONASTASC	MARIA SIMONA	06/10/1984	CE	25	CAM0000012	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	SPIEZIA	GIUDITTA	08/05/1970	NA	16	CAM0000014	IL	LINGUA INGLESE
Campania Napoli	SORRENTINO	MARIA CIRA	05/05/1958	NA	28	CAM0000014	AN	COMUNE
Campania Napoli	SERVINO	CONCETTA	09/09/1986	NA	26	NAEE83601T	EH	SOST. MINORATI PSICOFISI
Campania Napoli	SAVINO	MARILENA	12/11/1964	NA	27	CAM0000013	AN	COMUNE

Tale procedura di assegnazione è palesemente illegittima fin dall' anno scolastico 2016 /2017 e ridonda i suoi effetti anche per l'anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019. La ricorrente, infatti, essendo inserita nelle Graduatorie ad esaurimento provinciali (G.a.e.) di NAPOLI , ha **presentato domanda ai sensi del D.d.g. n.767/2015 ed è rientrata nelle fasi del Piano Straordinario di Assunzioni disciplinate dal detto Decreto, definita fase “c” di cui all'art. 1 comma 98 della Legge n.107/2015**, ed a questo titolo ha ricevuto la nomina giuridica nella provincia indicata nell'anno 2015/2016, e nell'anno scolastico successivo partecipava alla fase della mobilità obbligatoria e doveva ottenere la sede definitiva. L'Ordinanza impugnata, che ha dato origine all'illegittima assegnazione e che la ricorrente impugna in questa sede, disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico **2016/2017** ed è stata assunta senza che né il Ministero dell'Economia né la Funzione Pubblica e la Ragioneria dello Stato abbiano

espresso il parere previsto dalla legge e dagli artt. 40 e ss del Dlgs n 165/2001. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola. Per come complessivamente disciplinato **il procedimento si presenta illegittimo per violazione della stessa Legge n.107/2015** e dei principi fondamentali dell'Ordinamento in materia di mobilità territoriale, sotto numerosi profili che appresso esporremo. La ricorrente può essere individuata come un **soggetto di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 96 della Legge 107/2015**, infatti è docente assunta nell'anno 2015/2016, destinataria della selezione e del meccanismo delle proposte di assunzione di cui al Piano Straordinario disciplinato dal Bando **D.d.g. n.767/2015 a titolo di docente inserita a suo tempo nella graduatoria ad esaurimento per le rispettive classi di concorso**. Chi ricorre, vede lesi un diritto al giusto procedimento e alla stabilità del posto da un meccanismo che presenta gravissime disparità di trattamento. I Docenti inseriti nelle Graduatorie di merito del concorso passato D.dg. n. 82/2012, neo assunti in fase "0" e in fase "A", che sono nella stessa posizione lavorativa della ricorrente, essendo essi stessi non dei vincitori del concorso ma meri idonei, vengono coinvolti nel procedimento della mobilità straordinaria **e vengono anche preferiti nei movimenti in spregio a quanto imponeva il rispetto dell'art.1, comma 108 della Legge n. 107/2015, che prevedeva deroghe e la mobilità straordinaria soltanto per gli assunti entro 2014/2015 e per i soggetti di cui lettera b) dell'art. 1, comma 96 della Legge 107/2015**. Interessi che dovrebbero essere prioritari, quali la continuità didattica, sia per gli utenti sia per i docenti, le pari opportunità, una verifica numerico/formale sulla dotazione organica dell'ente (resa palese dalla aggiunta di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione sugli stessi posti disponibili già assegnati alla ricorrente), l'interesse al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 della Costituzione, sono stati tutti subordinati alle esigenze familiari e personali soltanto di alcune categorie di docenti, ma senza che la loro posizione possa giustificare in alcun modo questa priorità. Quindi anche per gli assunti in fase "0" e "A" si finisce per derogare al vincolo triennale di cui all'art. 399 del T.U. della scuola Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, consentendo così anche a costoro la priorità e di occupare i posti della ricorrente, che è invece stata assunta quale docente inserita in G.a.e., così come previsto dalla lettera b) dell'art. 1, comma 96 della Legge 107/2015. Quanto si dice emerge ed è perfettamente in linea con il disposto degli artt. 3 e 6 del Contratto collettivo integrativo



concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto nell'anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale E' necessario, pertanto, incardinare il giudizio innanzi a codesto Tribunale, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del disposto trasferimento, oltre che dell'illegittimità costituzionale per i seguenti:

MOTIVI

- I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI MOBILITA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA DI BUONA FEDE DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA CANONIZZATO DALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE COME DECLINATO DALL'ART. 28 DPR 487 DEL 1994.** Con il presente ricorso infatti Parte ricorrente precisa che per quanto concerne **il meccanismo utilizzato per gestire le procedure di assegnazione dei docenti, l'amministrazione avrebbe dovuto quantomeno predisporre specifiche graduatorie per ogni singolo ambito territoriale, in relazione ad ogni fase della mobilità nazionale (B, C e D), cosa che non risulta abbia fatto e che comunque non ha assolutamente prodotto, omettendo invece qualsiasi indicazione che potesse consentire all'odierna ricorrente di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell'insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, oltreché del generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (si veda la mail del tutto priva di indicazioni inviata all'interessata il 24.8.2016).** Tale omissione si traduce infatti nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l'unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria. Se invece il punteggio fosse unitario, su base nazionale e per fase di mobilità, come presupposto dalla ricorrente, il Ministero avrebbe evidentemente violato il criterio stabilito nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa, preferendo alla ricorrente persone aventi non solo



punteggio inferiore al suo, ma anche una minore anzianità anagrafica.

11

Orbene proprio su tale violazione e su un caso identico a quello “De quo agitur si è recentemente espresso codesto Ecc.mo Tribunale di Velletri in sezione lavoro in persona della dott.ssa Raffaella Falcione - “Tribunale Velletri, 10/07/2018, n. 1024 RGn. 3983/2017 di cui si riporta un breve estratto: “ Non vi è alcun dubbio, pertanto, che il MI. ha posto in essere un comportamento illegittimo in violazione del principio generale dello scorrimento della graduatoria ai fini della procedura di mobilità, e dei principi di principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 C.C.N.L. mobilità scuola dell'8 aprile 2016 nonché dell'art. 28, co. 1, D.P.R. n. 487/1994.

In merito ai criteri di assegnazione agli Ambiti Territoriali va, infatti, considerato che, dalle previsioni normative e collettive, valutate nel loro complesso, non si vince l'esistenza di un criterio di assegnazione alternativo, e prevalente, rispetto a quello del punteggio (di impronta eminentemente meritocratica), sempre che non vi siano docenti in possesso di titoli di precedenza ex lege, o che hanno partecipato alla mobilità in una fase antecedente e prioritaria rispetto alla fase a cui ha partecipato il docente richiedente.

Ne discende, che l'estrema variabilità della posizione in graduatoria di uno stesso docente nei diversi Ambiti nazionali di assegnazione, non consente di ritenere ipotizzabile alcun'altra ipotesi metodologica di redazione delle graduatorie, ad esempio un'unica graduatoria di preferenze, dovendosi, invece, procedere a stilare una singola graduatoria in base al punteggio assegnato a ciascun docente per ogni Am. Territoriale indicato nelle preferenze, e, solo a parità di punteggio tra docenti all'interno di uno stesso Am. Territoriale, valorizzare il dato relativo alla posizione di preferenza espressa dal docente in domanda per quello specifico Am. Territoriale, così da determinare la prevalenza dell'uno o dell'altro docente in quell'Am.. Diversamente argomentando, la sede assegnata al docente viene determinata, in maniera prioritaria, sulla base della preferenza espressa, con la conseguente penalizzazione dei docenti che indicano ai primi posti le sedi maggiormente appetibili che vengono, quindi, prioritariamente assegnate.

Tale impostazione, inoltre, appare l'unica rispettosa della disposizione generale di cui al citato art. 6, a norma del quale è stabilito che: 'la mobilità avverrà secondo un ordine di



preferenze tra tutti gli ambiti territoriali'.

La graduatoria, pertanto, deve essere stilata con riguardo a ciascuna delle operazioni, e anche per 'ciascuna preferenza', per cui devono stilarsi in fase di assegnazione tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse. L'ordine di esame delle, richieste dato dal punteggio più alto, è quindi da leggersi in relazione alle singole graduatorie in cui il punteggio medesimo è stato attribuito. Tutto ciò premesso, ne discende che la ricorrente si è vista, in concreto, scavalcare, all'interno della graduatoria stilata per l'Am. Territoriale Si., da altri docenti in possesso di un punteggio inferiore al suo e privi di titoli di precedenza.

MA VIEPPIU' sul punto si citano 4 recentissime sentenze del Tribunale di Pistoia in sezione lavoro – in persona del Giudice dott. Francesco Barracca (Trib. Di Pistoia Sent. 187/2018 di cui si riporta un breve estratto : “ Secondo le previsioni contrattuali succitate l'Amministrazione convenuta doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. E' in questa prospettiva che, secondo quanto già affermato dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 22.11.2016 (est.Menegazzo), va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”: infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza”, da intendersi come “ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”. Per queste ragioni appare irragionevole ed arbitrario che alcune docenti hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti prescelti dalla ricorrente ma con un punteggio più basso di quest'ultima. E' evidente che la ricorrente ha pienamente assolto al proprio onere probatorio in quanto ha allegato e provato in via documentale l'illegittimità ed illiceità dell'operato di parte convenuta nell'espletamento delle procedure di mobilità straordinaria. In particolare si



evidenzia che parte convenuta non ha offerto alcuna ricostruzione alternativa delle modalità con le quali sono stati abbinati ai docenti i singoli ambiti territoriali per il trasferimento, se non affermando genericamente la legittimità del proprio operato. Non può comunque sottacersi che le procedure concorsuali (a cui sono equiparabili quelle di mobilità) devono essere improntate al principio meritocratico per cui è indubbio che chi ha un punteggio più alto deve essere (logicamente) premiato rispetto a chi ha un punteggio più basso (vedasi, sul punto, l'ordinanza del Tribunale di Prato del 14.02.2017). Altrimenti ragionando verrebbe lasciata alla pubblica amministrazione la scelta casuale delle sedi da assegnare ai docenti conculcando, in maniera patente, i principi di buon andamento e correttezza che devono sempre guidare l'azione della pubblica amministrazione. Del resto l'art. 28 DPR 487/94 prevede che nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Nel caso di specie ciò non è accaduto e la ricorrente ha diritto, previa disapplicazione degli atti amministrativi di assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Toscana 020, ad essere assegnata in una delle sedi indicate tra le preferenze contenute nell'istanza presentata dalla ricorrente, nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e del suo punteggio attuale.”

In tal senso, per altri casi identici a quello di cui “De quo agitur” Sentenze del Tribunale di Pistoia in sezione lavoro – 315/2018 – 316/2018 – 319/2018).

Ancora sul punto il Tribunale di Venezia in sezione lavoro in persona della dott.ssa Margherita Bortolaso sentenza del 12/12/2017, n. 730 RGn. 1539/2017

Di cui si riporta un estratto: *“L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità? anagrafica...”. A ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza); ad ogni docente era d'altro canto assegnato un punteggio costituito da un 'punteggio base' fisso determinato da elementi relativi all'anzianità di servizio, alle esigenze familiari di cui alle lettere*



B), C) e dal possesso di titoli generali e da un eventuale punteggio 'variabile' per ricongiungimento al coniuge o ai genitori o ai figli o altri motivi particolari spettante solo in relazione ad un singolo specifico ambito territoriale siccome comprensivo di un determinato comune. Ad avviso di questo giudicante - in linea con l' orientamento già espresso da questo Tribunale in plurimi provvedimenti sia cautelari (di primo grado e reclamo) sia all' esito di giudizi di merito - in base alle richiamate disposizioni contrattual-collettive disciplinanti le modalità di attuazione della mobilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che nei vari ambiti richiesti tra le preferenze poteva essere, appunto, diverso (da cui l' inutilizzabilità dell' ordinario sistema della graduatoria unica nazionale). In altre parole il Miur non doveva, come invece ha fatto, confrontare le prime preferenze indicate dai docenti, poi le seconde, quindi le terze e così via, assegnando la sede al docente con maggior punteggio tra coloro che avessero indicato la sede allo stesso livello di preferenza, ossia considerando prioritariamente l'aggregazione delle preferenze di pari livello e il punteggio solo come criterio successivo. Il medesimo Ministero avrebbe invece dovuto determinare l'ordine di graduatoria degli aspiranti, per ciascuna preferenza da intendersi come 'ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze', sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto stesso, ossia in base al punteggio.

Un tanto è imposto dal contratto integrativo laddove, all' allegato 1, prevede che ' l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto'. La diversa modalità seguita dall' Amministrazione, basata appunto sull' ordine delle preferenze con valenza del punteggio quale criterio successivo, non appare corretta in quanto è difforme dal dato normativo, in particolare da tale previsione dell' allegato 1 al CCNL di un ordine di graduatoria non già sulla base dell' ordine delle preferenze, ossia aggregando le preferenze collocate allo stesso livello, bensì, appunto, 'per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto', come confermato



dall' ulteriore previsione subito a seguire secondo cui 'L'ordine in cui vengono esaminate le richieste e? dato dal più alto punteggio'.

In estrema sintesi e conclusivamente il distinguo decisivo, a supporto della correttezza dell' interpretazione alla base del ricorso, è tra il concetto 'per ciascuna preferenza', previsto dal contratto collettivo, e un criterio, invece non previsto e contrario al principio di imparzialità e buon andamento della PA ex art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, basato sull'ordine delle preferenze. Ne deriva la fondatezza della pretesa dell' odierna ricorrente certamente quanto all' ambito territoriale Lazio 0001 in quanto l' allegato bollettino dei trasferimenti relativo alla fase C doc. 4 ric. attesta che su tale ambito, indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità alla posizione 29^a quale prima preferenza a seguire rispetto agli ambiti della Regione Campania (v. domanda di mobilità doc. 2 ric.) sono stati preferiti altri docenti con punteggio inferiore e senza diritto di precedenza, quali Lamia Gi. con punti 23, Lu. Ro. con punti 45, Gr. Co. con punti 39 e Go. Ma. Ca. con punti 3. Quanto a tale ambito Lazio 0001, unico rispetto al quale l'illegittimo 'scavalcamento' risulta dedotto in modo puntuale ed altresì provato, il ricorso va quindi accolto. “

Orbene, sul punto si è inoltre espressa consolidata giurisprudenza di merito che ha esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede oggi nel caso “De quo agitur” (cfr. tra le altre, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 114/2017 pubbl. il 08/05/2017; Trib. Taranto, ord. 10.01.2017; Tribunale Foggia, ord. 21.12.2016; Trib. Venezia, ord. 22.11.2016), la previsione di cui all'allegato 1 - del CCNI mobilità 2016 - secondo cui “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto” va intesa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio. Difatti, a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali ed in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di



vicinanza. Ad ogni docente era inoltre assegnato un punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione, costituito da un punteggio base fisso, cui poteva aggiungersi un punteggio variabile spettante solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune (per ricongiungimento al coniuge ovvero per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge). Ora, secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. Proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione non era possibile per l'amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza". Per contro, non trova aggancio normativo la tesi sostenuta da altra parte della giurisprudenza di merito secondo cui il punteggio posseduto da ciascun docente rappresenterebbe solo un criterio successivo ed eventuale e la scelta si opererebbe solo sulla base dell'ordine di preferenza così come indicato dallo stesso interessato nella propria domanda, con formazione di tante graduatorie quante sono le preferenze espresse. Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l'onere della prova della correttezza del suo operato grava sul **MIUR**, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova. In particolare l'onere della prova circa il rispetto delle procedure previste dalla legge e dal CCNI per le operazioni di mobilità è a carico della convenuta: la posizione del ricorrente è quella di un creditore che deve allegare l'inadempimento; è l'Amministrazione, quale debitrice, a dover provare l'adempimento, in applicazione della regola dell'onere della prova (art. 2697 cc.) - (in questo senso in caso analogo Tribunale di Pesaro Sezione Lavoro Sentenza n. 205/2017 del 12.09.2017). Dunque, non può che rilevarsi che **il** comportamento della pubblica amministrazione oggi resistente sfugga a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico, per cui in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta in primo il provvedimento di trasferimento dovrà ritenersi illegittimo. **2.b.** Sotto altro profilo si censura di illegittimità quella parte della sentenza secondo cui *L'art. 6 del CCNI mobilità prevede infatti che la mobilità avvenga "secondo un ordine di preferenza tra tutti*



*gli ambiti territoriali” mentre l’allegato 1 precisa che “l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”. Da tali disposizioni, si evince invero la sussistenza di un complesso sistema formato da tante graduatorie quante sono le preferenze espresse dai docenti; nell’ambito di ciascuna di tali graduatorie, sarà poi il criterio del più alto punteggio a determinare l’assegnatario della sede presso l’ambito territoriale. Tale interpretazione è suffragata da esigenze di ordine sistematico e logico, posto che, considerato l’enorme numero di docenti che hanno partecipato alla mobilità nella fase C, lo scorrimento dei candidati da un’unica graduatoria sulla base del criterio del punteggio richiederebbe tempi di attuazione incompatibili con l’esigenza di garantire la predisposizione dei servizi didattici e scolastici per l’inizio dell’anno scolastico. Nel sistema così delineato, basato sulla formazione di distinte graduatorie per ogni singola preferenza, è ben possibile, quindi, che docenti con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente siano stati assegnati ad ambiti territoriali da essa preferiti rispetto a quella di assegnazione definitiva. E’ infatti sufficiente che tali docenti abbiano indicato tali ambiti in una posizione più alta nella scala di preferenze indicata nella domanda di mobilità rispetto alla ricorrente.”. Infatti nel difendersi in primo grado il Ministero ha richiamato l’art. 6 del CCNL 8.4.2016 e l’allegato 1 al CCNL 8.4.2016 i quali con specifico riferimento alla fase C delle operazioni di mobilità dispongono rispettivamente “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero completato d’ufficio” (così l’art. 6 cit; “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”. Ebbene le modalità operative adottate dal Ministero non trovano, in realtà nessun conforto nell’interpretazione letterale delle due disposizioni contrattuali e, lungi dal costituire un’applicazione combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni contrattuali hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di entrambi i criteri (in questo senso in caso analogo Tribunale di Forlì Sezione Lavoro Sentenza n. 211/2017 pubblicata il 12.07.2017; Tribunale di Brescia Sezione Lavoro sentenza n. 747/2017 dell’1.6.2017) . Il caso “**de quo agitur**” ne è un esempio palese. Le due disposizioni del CCNI dell’8.4.2016 lungi dal legittimare l’operato del Ministero*



esprimono due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal Ministero. Infatti l'art. 6 esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascuna partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine delle di preferenze da esso indicato. L' allegato 1 - CCNI mobilità 2016 - esprime la regola secondo cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, **le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto.** Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato un ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze (in questo senso in casi analoghi Tribunale di Tribunale di Forlì Sezione Lavoro Sentenza n. 211/2017 pubblicata il 12.07.2017). Pertanto, è evidente, l'illegittimità dell'operato del Ministero che non ha esaminato prima la domanda dell'odierna ricorrente rispetto alle altre docenti con punteggio inferiore e non ritenere giusto l'operato del Ministero avallando "de facto" la disapplicazione le due disposizioni del CCNI dell'8.4.2016. Così operando il Ministero ha agito violando l'art. 97 della Costituzione come declinato dall'art. 28 dpr 487 del 1994, a norma del quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

II. NEL MERITO. ERRONEITA' NELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI, AI FINI DELLA MOBILITÀ STRAORDINARIA DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 NELL'ORDINANZA MINISTERIALE 241/2016 E NEL C.C.N.L. DELL'8.4.2016

Con il presente ricorso parte ricorrente precisa espressamente che l'attuale azione è volta a far valere l'errata applicazione "dei criteri" stabiliti, ai fini della mobilità straordinaria del personale docente educativo ed ATA, per l'anno scolastico 2016/2017 nell'Ordinanza Ministeriale 241/2016 e nel CCNL dell'8.4.2016 **e non anche a discutere o contestare la legittimità delle dette previsioni.** Pertanto si chiede con la presente domanda che l'On.le Giudice adito riconosca alla ricorrente il diritto soggettivo ad una diversa assegnazione, **in quanto altri docenti interessati alla medesima fascia di mobilità (C), su medesimo posto e con minore punteggio e privi di qualsiasi precedenza, hanno ottenuto gli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente in via prioritaria rispetto a quello riconosciutogli.**

A) L'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 testualmente recita: "*Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per*



tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

Secondo l'art. 6 del CCNI MOBILITÀ 2016, poi, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D)

Nel caso in esame, la ricorrente, che ha partecipato alla “fase C” delle operazioni di mobilità, pur potendo vantare un maggiore punteggio, in virtù dell'operato illegittimo trasferimento è stata obbligata a trasferirsi dalla città in cui risiede, per prendere servizio in una sede non individuata tra le prime preferenze espresse dalla docente nella propria domanda di mobilità.

Secondo la richiamata normativa di riferimento *FASE C: Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;”.*

L'aspirante docente, quindi, attinto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie del



concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l'insegnamento per cui concorre.

Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

A tal fine la ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione, ed ha richiesto l'assegnazione su posto comune, indicando a tal uopo le preferenze territoriali nella apposita sezione della domanda.

Sta di fatto, però, che, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l'a.s. **2016/2017**, l'istante, pur inserita nell'elenco dei trasferimenti, con punteggio, è stata assegnata per l'anno scolastico **2016/2017** all'Ambito Territoriale territoriale Laziale 0016.

Ebbene, tali provvedimenti appaiono palesemente illegittimi, proprio perché adottati in totale violazione della disposizione di cui al richiamato art. 6, secondo cui la mobilità sarebbe dovuta avvenire “...secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”.

E' evidente, quindi, che il provvedimento risulta iniquo ed erroneo, in quanto la ricorrente aveva sì posto nella domanda l'ambito all'interno del quale è stata assegnata, ma tale ambito era posizionato al **13° posto** dell'ordine di preferenza, ove la ricorrente ai primi posti, ha indicato gli ambiti della Campania per le quali aveva un diritto di precedenza ad esservi trasferita in particolar modo l'ambito Campania 0014 e/o 0021 nel quale vi sono diversi posti disponibili, o meglio vi sono stati trasferiti docenti, come sopra riportato con punteggio inferiore. Si precisa inoltre che il provvedimento doveva essere adeguatamente motivato, ma così non è stato, proprio al fine di consentire al docente destinatario di verificarne la legittimità.

Il M.I.U.R. invece, non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione dell'istante in una sede tanto lontana e rientrante al posto tra le preferenze indicate nella domanda di mobilità.

All'uopo, per una maggiore chiarezza espositiva si precisa che la docente è stata successivamente trasferita presso **l'Istituto Comprensivo Statale di Pomezia (LT) “F. De Andrè”** ove svolge servizio con titolarità.

L'istituto appena citato ricade all'interno dell'ambito **Lazio 0016**, ambito scelto dalla ricorrente al posto n. 13 della domanda di mobilità, quando come da schema sopra esposto,



nell'ambito Campania 0014 e 0021, inseriti al posto 1° e 3° posto della domanda di mobilità (Cfr. allegato)

Pertanto, l'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura.

Il silenzio dell'amministrazione ha impedito di effettuare opportune verifiche per accertare il suo comportamento, con conseguente impossibilità di appurare se l'assegnazione in una sede tanto distante dalla residenza della ricorrente sia stato il frutto di un errore materiale come quelli pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo. Ne consegue, pertanto, che, a prescindere dagli ulteriori vizi del procedimento, il disposto trasferimento dovrà essere annullato.

Si consideri, poi, che, come sopra rilevato, presso gli ambiti indicati dalla ricorrente sono stati indirizzati altri docenti privi di qualsivoglia precedenza, tutti illegittimamente preferiti alla ricorrente, che ha espresso preferenza per quei posti con priorità rispetto a quello assegnato ed avente diritto ad una precedenza di assegnazione assoluta.

Tale circostanza, oltre a concretare una chiara violazione delle citate disposizioni regolanti la mobilità, è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di tali operazioni. Ciò, del resto, emerge proprio dalla illogica circostanza che docenti con diritto di precedenza, qual è la ricorrente, sono stati assegnati in sedi distanti (ed addirittura non indicate nella domanda, o indicate tra le ultime preferenze). In tal modo il M.I.U.R. ha violato palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Il richiamato CCNI Mobilità, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio."* Dunque, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili. Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento (nel caso di specie la C). È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò è accaduto. In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non



ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, **reso noto il criterio, il c.d. algoritmo, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che detto algoritmo non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore, trascurando, peraltro, le priorità delle diverse fasi.**

Eppure lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento. In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav. 18 giugno 2013, n. 15212). Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620). In proposito, il Consiglio di Stato ha chiarito che: "*il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito....sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.*" (Cfr. Cons. St., Sez. IV, sentenza 16.10.2011, n. 5611). A ciò si aggiunga che, sempre secondo il Supremo Consesso "*il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi*



opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore." Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale. Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. *Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013*).

A ben vedere, la concreta motivazione di tale *modus operandi* del MIUR non è altro che il frutto di una procedura non esente da difetti; non a caso infatti si sono registrati gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni. Le esigenze di speditezza non possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei. Il Consiglio di Stato, a tal proposito ha statuito che: "*neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.*" (Cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 2489 del 27.04.2011). In conclusione, la condotta dell'amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore"). Tanto ciò è vero che, mentre la ricorrente a seguito della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017, attraverso la nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Dg Personale (cfr. *assegnazione sede a.s. 2016/2017, doc.2*) della Scuola, è stata trasferita nell'ambito in LAZIO 0016 presso l'Istituto Comprensivo Statale di Pomezia (LT) - "F. De Andrè". **risultano trasferiti altri docenti presso i vari ambiti della Campania in particolar modo per gli ambiti Campani 0014 e 0021 senza**



alcun titolo di precedenza e con un punteggio nettamente inferiore rispetto alla docente (punti 19+6) - COME DA SCHEMI SOPRA RIPORTATI -. Quanto esposto dimostra inconfutabilmente che l'assegnazione delle sedi ed i conseguenti provvedimenti di trasferimento sono stati disposti mediante utilizzo, da parte del Ministero, di un "algoritmo" fallace ed erroneo, che ha prodotto risultati abnormi, irragionevoli, contraddittori, iniqui ed in ogni caso erronei ed illegittimi. Che l'algoritmo sia errato è confermato dal caso di un collega della ricorrente con un punteggio superiore alla stessa (32 punti), il Prof. Mario Nugnes, che avendo proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro ne ha ottenuto l'accoglimento con Ordinanza n. 10649/2017 del 23.3.2017 che nel merito ha motivato nella seguente maniera *"nel caso che ci occupa il ricorrente ha dedotto specificamente di essere stato scavalcato da altri colleghi con punteggio deteriore rispetto al suo prodotto in atti le valutazioni operate dall'amministrazione, risultati assegnatari di ambiti territoriali richiesti in via preferenziale rispetto a quello attribuito. In definitiva nell'ambito della medesima operazione, non è stata data priorità al punteggio maggiore ed in nessun modo rispettato l'ordine di preferenza"*.

Il MIUR, anche a seguito delle molteplici richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, si è sempre rifiutato di rendere noti i criteri attraverso i quali è stato elaborato il predetto algoritmo. Lo stesso Ministero, con comunicazioni ufficiali, negli incontri sindacali successivi alla pubblicazione dei movimenti all'esito della procedura di mobilità, ha riconosciuto la sussistenza di "anomalie" e "malfunzionamenti" dell'algoritmo e si è impegnato ad esaminare le situazioni più macroscopiche ed a correggere gli errori in sede di tentativi di conciliazione.

Recentemente, poi, si è pronunciato sulla vicenda il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, il quale, con ordinanza del 16/09/2016, ha accolto l'istanza cautelare formulata da una docente di scuola primaria in servizio presso il V Circolo di Barletta, città di residenza, assegnata, all'esito della procedura di mobilità, all'ambito territoriale Friuli Venezia Giulia 0009 (Udine). Secondo il Tribunale, infatti, il principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti *"...vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali*



sono predeterminati specifici punteggi". Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dell'operato trasferimento che, quindi, dovrà essere annullato.

In tal senso come già sopra esposto si vedano le sentenze:

1. Tribunale di Pistoia in sezione lavoro GDL dott. Francesco Barracca : sent. 187/2018 – 315/2018 - 316/2018 – 319/2018
2. Tribunale di Venezia in sezione lavoro in persona della dott.ssa Margherita Bortolaso sentenza del 12/12/2017, n. 730 RGn. 1539/2017
3. Tribunale di Velletri in sezione lavoro in persona della dott.ssa Raffaella Falcione del 10/07/2018, n. 1024

B) Ulteriore profilo di illegittimità del trasferimento di cui è causa risiede nella mancata indicazione, da parte del MIUR, delle ragioni specifiche che hanno determinato la scelta dell'Ambito assegnato come sede di servizio, in totale spregio delle preferenze espresse nella domanda di mobilità. Per costante giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 3 della l. **7 agosto 1990, n. 241**, vige l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479). In buona sostanza, l'Amministrazione deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto adottati a fondamento del proprio provvedimento. Sta di fatto, però, che, nel caso in esame, il MIUR, nella email inviata all'istante, con la quale le ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, non ha minimamente accennato ai motivi di tale disposizione, limitandosi a dichiararsi disponibile a soddisfare "*eventuali richieste di chiarimento*" presso "*gli uffici amministrativi competenti*". Ne consegue che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno la sua comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi non vanta alcuna precedenza. Il Consiglio di Stato, sul punto, ha statuito che il difetto di motivazione "*...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento*". (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza



9 ottobre 2012, n.5257). Appare, quindi, evidente che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della erronea procedura di mobilità adottata senza motivazione.

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dal comportamento del M.I.U.R. giustificano certamente il ricorso. Difatti la mancata e legittima assegnazione della ricorrente alla sede di servizio che le spetta, espone la ricorrente ad una situazione di pregiudizio per la propria vita personale, **familiare** e di relazione, all'uopo si specifica che la docente ha due giovanissimi figli di 19 e 13 anni e si sta vedendo costretta ad affrontare ingenti costi dovendo vivere a Pomezia anche per il corrente A.S. 2019/2020.

In ultimo, si sottopone all'attenzione a codesto Ecc.mo Tribunale che si è già espresso su casi identici a quello "De quo agitur" parte di copiosa Giurisprudenza, proveniente da altri Tribunali, considerati i migliaia di docenti con un ottimo punteggio, che illegittimamente sono stati "scavalcati" da altri docenti con punteggio inferiore, durante la mobilità 16/17 e ss. a causa del fallace algoritmo.

In particolare, se ne citano alcuni:

- Trib. Di Velletri sez. lavoro sentenze n. 853/2018
- Trib. Di Velletri sez. lavoro sentenza n. 948/2018 dott.ssa Falcione
- Trib. di Venezia sez. lavoro sentenza n. 285/2018 dott.ssa Coppetta
- Trib. di Parma sez. lavoro sentenza n. 309/2018 G. Orlandi
- Trib. di Nola sez. lavoro sentenza n. 1847/2017
- Trib. di Teramo sez. lavoro 516/17 dott.ssa Matalucci
- Trib. di Trani sez. lavoro 183/17 dott. Di Benedetto
- Trib. di La Spezia sez. lavoro n. 55/2018 dott. Viani
- Trib. di Napoli sez. lavoro n. 3591/2018 dott.sa Tomassi
- Trib. di Napoli sez. lavoro sent. n. 5370/2019 pubbl. Il 29.07.2019 RGn. 21197/2018

Detto ciò, Relativamente all'uso dell'algoritmo matematico, le doglianze di parte ricorrente devono ritenersi assolutamente fondate considerato che l'algoritmo è stato dichiarato fallace da analisi effettuate da un pool di ingegneri e tecnici nominati su richiesta di un ricorso al Tar Lazio, il quale definisce il software utilizzato per le operazioni di mobilità "confuso, lacunoso, ampolloso, ridondante e poco efficiente" e che ha di fatto provocato il



trasferimento coatto di migliaia di insegnanti in sede non congrue poiché non ha tenuto in considerazione titoli e punteggi maturati durante il periodo di precariato. Il malfunzionamento dell'algoritmo c'è stato e di ciò dalla stampa e dalle altre tipologie di pubblicazioni è emerso in modo chiaro!

Sulla stampa infatti, in particolar modo quella online che fortunatamente è ancora oggi documentalmente riscontrabile furono pubblicati moltissimi articoli a riguardo ed in particolar modo si sottopone all'attenzione di Codesta ecc.ma Corte il seguente articolo pubblicato su uno dei più importanti siti di notizie della scuola, Orizzonte Scuola, sul quale è stata pubblicata, in allegato all'articolo di cui al link che segue, la perizia tecnica ordinata dal Tar Lazio con la quale tecnici informatici hanno messo in evidenza tutte le lacune e problematiche presenti nel fallace algoritmo in particolar modo asserendo che il software utilizzato per le operazioni di mobilità risulta "confuso, lacunoso, ampolloso, ridondante e poco efficiente" e che ha di fatto provocato il trasferimento coatto di migliaia di insegnanti in sede non congrue poiché non ha tenuto in considerazione titoli e punteggi maturati durante il periodo di precariato.

1. - <https://www.orizzontescuola.it/algoritmo-mobilita-2016-confuso-lacunoso-perizia-tecnica-svela-pasticcio-dirottato-insegnanti-lontano-dalla-provincia-scelta/>

Si fa luce sul mistero del software utilizzato dal Miur nelle operazioni di mobilità 2016/2017 e che ha provocato molti ricorsi da parte dei docenti vittime degli errori nelle assegnazioni agli ambiti territoriali. A fare luce è una perizia tecnica commissionata dalla Gildea degli Insegnanti, che per prima ha presentato ricorso al Tar Lazio per l'accesso agli atti negato dal ministero dell'Istruzione, a un pool di

esperti informatici delle università di Tor Vergata e La Sapienza di Roma. Confuso, lacunoso, ampolloso, ridondante, elaborato in due linguaggi di programmazione differenti, di cui uno risalente alla preistoria dell'informatica, costruito su dati di input gestiti in maniera sbagliata. Sono questi i termini utilizzati dal pool di esperti informatici delle università di Tor Vergata e La Sapienza per descrivere l'algoritmo della mobilità 2016/2017 responsabile del caos nei trasferimenti dello scorso anno scolastico. Su richiesta della Gildea degli Insegnanti e dell'avvocato Michele Bonetti, che ha curato il ricorso del sindacato al Tar del Lazio per ottenere l'accesso agli atti negato dal Miur, gli ingegneri Alessandro Salvucci, Maurizio Giorgi, Emilio Barchiesi e Matteo Scafidi hanno analizzato il codice sorgente fornito dal ministero dell'Istruzione dopo la sentenza di condanna nei suoi confronti da parte



del tribunale amministrativo. Risultato dello studio è una perizia tecnica dalla quale emergono molte anomalie che lasciano ben poco spazio ai dubbi sulla responsabilità dell'algoritmo negli errori di assegnazione agli ambiti territoriali. Nella relazione tecnica si legge che sono stati utilizzati due linguaggi di programmazione diversi: per la fase A della mobilità il COBOL, datato e ormai sostituito da nuovi e più performanti linguaggi di sviluppo, anche in termini di sintassi logico-aritmetica; per le fasi B, C e D, il linguaggio C. "Salta subito all'occhio che non sono stati osservati i più basilari criteri di programmazione che notoriamente si applicano. Difatti – scrivono gli analisti nella perizia – anche alla luce della semplicità dell'operazione richiesta, non si comprende quali siano le ragioni che hanno indotto il programmatore a creare un sistema ampolloso, ridondante e non orientato alla manutenibilità, specie come nel caso della fase A dell'algoritmo. Ciò anche in considerazione del fatto che è statisticamente provato che un software che deve eseguire operazioni elementari dal punto di vista logico, se consta di un gran numero di righe di codice, ha più probabilità di presentare errori e malfunzionamenti al suo interno. L'aver articolato in tale maniera un algoritmo che doveva svolgere funzioni relativamente semplici – sottolineano gli ingegneri – è anche sinonimo di un lavoro confuso e frammentario, più volte maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi che hanno osservato standard di descrizione differenti". La scarsa chiarezza del codice si evidenzia anche nella mancanza di alcune righe del listato. Un altro aspetto rilevante messo in luce dall'indagine riguarda la mancanza di alcuni dati nel codice delle fasi B, C e D: non viene fornita, infatti, la documentazione che attesta la struttura e il formato del database con cui si gestiscono le informazioni di input e output e necessaria per verificare la correttezza del programma. "Altra importante zona d'ombra – si legge ancora nella perizia – si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti ecc.) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al Miur che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti. È evidente che la mancanza di tali precisazioni, così come la mancanza dei file richiamati all'interno del codice, del database, dei file che il software utilizza in lettura e scrittura dei dati (non tanto nei contenuti quanto nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto



ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del Tar, nei confronti del ministero. Tali omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti sul territorio nazionale". "Ciò che emerge dall'analisi degli esperti informatici, unito alle numerose sentenze della magistratura che hanno condannato il Miur dando ragione ai ricorsi dei docenti, – commenta Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti – dice chiaramente che l'algoritmo, così come è stato concepito, non poteva funzionare correttamente. Alla luce di quanto rilevato dalla perizia, chiediamo al Miur di spiegare perché nel codice mancano alcune parti e il motivo per cui sono stati utilizzati due linguaggi di programmazione diversi per le fasi della mobilità. Il ministero – conclude Di Meglio – farebbe bene anche a indagare se il costo sostenuto per l'algoritmo è congruo rispetto ai prezzi di mercato".

2. (<https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-legge-107-emergenza-meridionale>)

"Siamo stati ingannati in primis dalla proposta di assunzione che, soprattutto con le FAQ ministeriali, ci invitava ad accettare, affermando che, se non l'avessimo fatto, ci sarebbe stata preclusa per sempre la possibilità di passare in modo effettivo al servizio della P.A. con un contratto a tempo indeterminato; in secundis da un algoritmo, già dichiarato fallace da analisi effettuate da un pool di ingegneri e tecnici nominati su richiesta di un ricorso al Tar Lazio, il quale definisce il software utilizzato per le operazioni di mobilità "confuso, lacunoso, ampolloso, ridondante e poco efficiente" e che ha di fatto provocato il trasferimento coatto di migliaia di insegnanti in sede non congrua poiché non ha tenuto in considerazione titoli e punteggi maturati durante il periodo di precariato. Docenti con più esperienza, professionalità e punteggio hanno di fatto occupato cattedre a più di 1500 km di distanza dalla provincia di residenza e docenti che non possedevano tali requisiti hanno avuto sedi più vicine."

3. https://www.agi.it/cronaca/algoritmo_miur_assegnazioni_insegnanti-1896615/news/2017-06-20/

"Comunque andrà a finire, l'algoritmo del ministero dell'Istruzione che ha deciso le assegnazioni dei docenti italiani per l'anno 2016/2017 non lo vedremo più. Una storia che finisce con i codici inscatolati e spediti in soffitta, qualche decina di migliaia di cause da parte dei docenti contro il ministero, e un pasticcio di cui si è discusso tanto dove non si è ancora certi su quali possano essere state le cause. Cosa è successo? Le operazioni di



mobilità dell'anno 2016/17 sono state decise da un algoritmo fatto, come ha scoperto Presa Diretta, da Finmeccanica e HP Italia, che hanno vinto un bando di gara del ministero dell'Istruzione di 117 milioni di euro per la gestione dei processi informatici. Una parte di questo bando riguardava la creazione di un algoritmo per l'assegnazione delle cattedre ai docenti. Costo 444mila euro. Si avvia il bando, si raccolgono per via telematica le candidature, e al ministero inseriscono i dati dei docenti in questo software. Avrebbe dovuto funzionare così: Il ministero attribuisce la valutazione dei singoli candidati per legge e dove preferirebbero andare per un massimo di 15 opzioni possibili. L'algoritmo processa i dati dovendo designare per ogni candidato il posto vacante, dando precedenza al voto della valutazione e poi alle 15 opzioni possibili. Le controlla una per una, e appena trova il posto libero assegna il nome. La precedenza, stando al bando, sarebbe dovuta andare alla votazione, privilegiando le prime scelte dei candidati con punteggio più alto. Qualcosa però non ha funzionato. Pare che l'algoritmo abbia in alcuni casi dato la precedenza alla prima destinazione scelta piuttosto che al punteggio, come prevedeva il bando. Risultato? Alcuni docenti con punteggio per esempio di 100 che avevano messo tra le destinazioni preferite Padova in seconda posizione, sono stati scavalcati da chi con punteggio 90 aveva messo Padova per prima. Falsificando una parte delle assegnazioni che non rispettavano le regole del bando, che per sua natura avrebbe voluto privilegiare il merito e non l'origine geografica. 'Non rispettati i basilari criteri di programmazione' Il risultato è il pasticcio delle assegnazioni che ancora non è stato risolto (ci sono migliaia di cause in corso ha detto all'Agi il sindacato scolastico Gilda). Che in questi mesi, dopo aver ottenuto a marzo dal Tar del Lazio la possibilità di visionare l'algoritmo sorgente del Miur (Tecnica della cuola ha ricostruito qui la vicenda legale), ha sottoposto i codici all'analisi di alcuni tecnici dell'Università La Sapienza e di Tor Vergata che avrebbero evidenziato "che non sono stati osservati i più basilari criteri di programmazione che notoriamente si applicano" e che "Non si comprende quali siano le ragioni che hanno indotto il programmatore a creare un sistema ampolloso, ridondante e non orientato alla manutenibilità". I tecnici ci vanno giù abbastanza pesante scrivendo inoltre che "l'aver articolato in tale maniera un algoritmo che doveva svolgere funzioni relativamente semplici è anche sinonimo di un lavoro confuso e frammentario, più volte maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi che hanno osservato standard di descrizione differenti". Ma oltre alla parte tecnica, gli ingegneri hanno evidenziato che al netto dell'ampollosità potrebbero aver causato dei problemi anche i



momenti in cui sono stati immessi i dati dei docenti. Ma che al momento non è possibile ricostruire tutta la sequela di operazioni. E le ipotesi del malfunzionamento dell'algoritmo sono: Parte del codice è stato 'copiato' dal precedente algoritmo per l'assegnazione degli insegnanti, che privilegiava la prima scelta al voto; Errori nell'immissione dei dati, errore umano quindi. Per chiarire il punto 1, l'utilizzo di un algoritmo da parte del ministero, dicono da Gilda, non è affatto una novità ed è stato fatto così negli anni precedenti e così verrà fatto nei prossimi. L'errore riguarda solo l'anno 2016/2017 e una sua ripetizione per l'anno prossimo è "altamente improbabile" spiega ad Agi Gianluigi Dotti, che lavora per il centro studi di Gilda. "Ora ci sono qualche migliaio di cause al ministero e la nostra perizia serve a contribuire alle loro battaglie: se l'algoritmo ha sbagliato è giusto che vengano ristabilite le assegnazioni corrette". Oppure arrivare ad un compromesso, come pare stia succedendo nella maggior parte dei casi. "Il ministero non ha mai ammesso la propria responsabilità, non pubblicamente almeno. Per quanto ci riguarda noi escludiamo l'errore umano, quello c'è sempre, ogni anno ne contiamo. Ma al massimo per centinaia di casi, qualche centinaio, non migliaia o decine di migliaia come questa volta". In questi giorni abbiamo provato più volte a contattare il ministero per avere una loro versione sulle cause degli errori, ma ad oggi non abbiamo ottenuto risposta."

Al lume di quanto sopra rappresentato E' necessario, incardinare il giudizio innanzi a codesto Tribunale, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del disposto trasferimento!

Orbene, qualora a seguito del presente giudizio, non sarà effettuato il trasferimento **in via definitiva dall'amministrazione della docente**, la stessa dovrà rimanere a Pomezia e pertanto graveranno su di essa tutte le spese patrimoniali sopra esposte e sempre sulla stessa, oltre quanto già esposto, graverà **anche un forte stravolgimento della vita familiare, sociale e relazionale!** Ebbene, a prescindere dalla fondatezza della lagnanze della ricorrente, appare, altresì lampante che la ricorrente, pur avendone tutto il diritto, a causa dell'impugnato trasferimento, in mancanza di un immediato provvedimento cautelare favorevole, non potrà continuare a garantire ai propri familiari la necessaria vicinanza ed assistenza. **La necessità di avere un provvedimento che garantisca il diritto della ricorrente ad ottenere il posto che per diritto Le sarebbe spettato se la procedura di**



mobilità non fosse stata errata per via del fallace algoritmo. Recentemente, peraltro, la quasi totalità dei Tribunali Italiani ha accolto le varie istanze formulate dai docenti illegittimamente assegnati ad ambiti assolutamente non richiesti o richiesti come ultime preferenze nelle rispettive domande di mobilità. Senza sottacere che il Consiglio di Stato, con Ordinanze n.°585 e 1586 del 14.4.2017, rilevato che il MIUR non aveva adempiuto alle richieste istruttorie, in riforma delle rispettive ordinanze del Tar Lazio ed in accoglimento delle domande cautelari proposte dai docenti in primo grado, ha ordinato al MIUR di rivalutare *“con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d’altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste”*. Ciò significa che, archiviato definitivamente l’algoritmo, in esecuzione delle richiamate Ordinanze, il MIUR avrebbe dovuto garantire agli interessati le sedi richieste con la domanda di mobilità. A tal proposito, è importante chiarire, poi, che, sempre secondo il Consiglio di Stato, tale operazione sarebbe dovuta avvenire, per ciascuna fase, seguendo l’ordine delle preferenze espresse dai docenti nelle proprie domande ed in base al punteggio posseduto e non, come invece erroneamente sostenuto dal MIUR, dando, comunque, precedenza al docente che avesse indicato un determinato ambito con priorità rispetto agli altri concorrenti. Viceversa, non avrebbe senso quanto disposto dall’allegato 1 dell’ordinanza sulla mobilità dell’8.4.2016, laddove era espressamente previsto che *“.....A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.”*. A ciò si aggiunga che l’allontanamento dall’ambiente nel quale il lavoratore esprime la propria personalità e la difficoltà di un rientro frequente nel predetto ambiente, impedirà alla ricorrente il mantenimento delle relazioni personali, familiari e sociali, così determinando un grave danno alla vita di relazione ma soprattutto familiare. Recentemente poi, si è pronunciato su una vicenda che molto si avvicina a quella della ricorrente, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, il quale, con ordinanza del 07/12/2017, ha accolto l’istanza cautelare formulata da una docente di scuola primaria erroneamente assegnata all’esito della procedura di mobilità, a causa del fallace ed erroneo algoritmo, all’ambito territoriale Lazio 0000012 (Roma). Secondo il Tribunale infatti *“il requisito del periculum in mora è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell’unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita*



quindi diretta ed immediata tutela.” Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che qualunque atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità, la personalità e la professionalità del lavoratore, produce un danno in se e merita una tutela piena che può essere garantita soltanto attraverso un provvedimento cautelare. Il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha infatti natura primaria ed è costituzionalmente garantito e pertanto la sua lesione costituisce, in se, un danno. La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo gli interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore è intesa sia in senso assoluto che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente". I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) rafforzano la tutela apprestata dall'art. 2087 c.c., riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione, mediamente a favore, della propria personalità ed individualità ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile. Si rende dunque necessario che l'On.le Giudicante adito adotti, in via cautelare e d'urgenza, ogni provvedimento atto a salvaguardare il buon diritto della ricorrente a mantenere la sede di lavoro vicina alla propria residenza, anche in considerazione della prossimità dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Occorre, quindi, un provvedimento che ordini agli Enti convenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere al trasferimento immediato della ricorrente nei seguenti ambiti:

1 CAMPANIA AMBITO 0014

2 CAMPANIA AMBITO 0020

3 CAMPANIA AMBITO 0021

4 CAMPANIA AMBITO 0019

5 CAMPANIA AMBITO 0007

6 CAMPANIA AMBITO 0025



7 CAMPANIA AMBITO 0017

8 CAMPANIA AMBITO 0016

9 LAZIO AMBITO 0020

10 LAZIO AMBITO 0018

11 LAZIO AMBITO 0024

12 LAZIO AMBITO 0014

13 LAZIO AMBITO 0016

nel quale sono stati illegittimamente collocati docenti senza diritto ad alcuna preferenza e/o precedenza e con un punteggio inferiore alla ricorrente, provocando alla stessa un danno alla sfera psico-esistenziale (quali nervosismo, frustrazione e depressione) dovuto e per la coartazione del suo diritto all'assegnazione temporanea ad altra sede e per un ingiusto allontanamento della stessa dalla sua famiglia, che inevitabilmente non permette alla docente di prestare le dovute cure al marito ma soprattutto ai due giovanissimi figli e di far fronte a tutte le esigenze del caso.

All'uopo si precisa che ad oggi il punteggio della ricorrente è pari a punti 25 (19 + 6)
(Cfr. Lett. Not._Trasferimento primaria 2016/2017)

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voGlia così provvedere:

1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co.108, legge 107/2015, nell'ambito **CAMPANIA**



AMBITO 0014 o 0021 ANCHE IN POSIZIONE DI SOPRANNUMERO O in altro ambito della Regione Campania prossimo secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 **ANCHE IN POSIZIONE DI SOPRANNUEMRO** nei quali sono stati illegittimamente collocati docenti senza ordine di preferenza.

2) Suspendere l'efficacia del trasferimento impugnato, con ordine giudiziale alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente **sull'ambito CAMPANIA AMBITO 0014 o 0021**, o in altro ambito utile, secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

3) **Nel merito:** Previo accertamento del diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co.108, legge 107/2015, negli ambiti di preferenza secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. **2016/2017**;

4) Annullare e/o disapplicare i provvedimenti amministrativi, illegittimi impugnati e dichiarare la inefficacia del provvedimento di trasferimento nell'ambito Lazio 0016 in Pomezia scuola "De Andrè"

5) Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura adottata dal Ministero resistente per l'individuazione delle sedi di servizio cui è stata destinata e condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione della predetta procedura, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata;

6) ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento della ricorrente sugli ambiti secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità.

Si chiede fissarsi udienza di discussione

Salvis iuribus.

Caserta lì 09.10.2019

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del C.U. si precisa che il valore della presente controversia è di valore indeterminato.

Si deposita in atti Autodichiarazione ricorrente per esenzione C.U.



AVV. RENATO LABRIOLA
PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI
SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4
ROMA PISTOIA 6
TEL 0823323786 FAX 0823213007
PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

firmato da
Abg. Antonio Ventrone

firmato digitalmente da
Avv. Renato Labriola

36

